

**Associazione Salentini Astrofili
“E. Hubble”**

STATUTO

1.	DENOMINAZIONE E FINALITA'	2
2.	ORGANI	2
3.	MEZZI FINANZIARI.....	2
4.	PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE.....	2
5.	SOCI	3
6.	AMMINISTRAZIONE.....	3
7.	ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....	4

1. DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Si costituisce tra gli appassionati di Astronomia un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SALENTINA ASTROFILI EDWIN HUBBLE" c.f. 93037550758; Essa è apartitica, aconfessionale ed ha il recapito ed il domicilio presso la residenza del proprio Presidente.

Art. 2 - L'Associazione ha finalità esclusivamente culturali e non persegue fini di lucro. Scopi dell'Associazione sono: la riunione, la collaborazione, lo scambio di idee ed esperienze tra i membri aderenti, la diffusione, la divulgazione e la ricerca astronomica.

Art. 3 - L'Associazione per raggiungere i suoi fini senza alcuno scopo di lucro può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti nel territorio eventualmente ricevute a qualsiasi titolo da enti pubblici e/o privati.

2. ORGANI

Art. 4 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

3. MEZZI FINANZIARI

ART. 5 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

4. PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6 - Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) eventuali lasciti, donazioni e contributi ricevuti.

Art. 7 - L'esercizio finanziario si chiude alla fine di ogni anno.

5. SOCI

Art. 8 - Possono essere soci effettivi tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, ne faranno domanda scritta ed accettino di rispettare il contenuto del presente Statuto e del Regolamento. Sono ammessi alla qualità di socio tutti coloro che abbiano pagato la quota associativa ed abbiano ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Sono ammessi come soci effettivi anche i minori di età, e sino al diciottesimo anno, con la potestà, ma, pur avendo diritto al voto, non possono accedere alle cariche sociali.

Art. 10 - I soci avranno diritto al voto e di prendere parte agli studi ed ai lavori intrapresi nell'ambito dell'Associazione, nonché di servirsi degli strumenti e delle riviste acquistate dal sodalizio.

Art. 11 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità (come previsto dal Regolamento) o indegnità o chi agisca contro la natura e lo scopo dell'Associazione. L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea Generale dei Soci, dopo averla vagliata, motivata e resa esecutiva, con comunicazione scritta all'interessato.

6. AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - L'Associazione verrà amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e da almeno tre (3) Consiglieri.

Art. 13 - Gli Organi statuari dell'Associazione restano in carica per la durata di due (2) anni e possono essere rieleggibili.

Art. 14 - In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, dovrà essere sostituito entro e non oltre sessanta (60) giorni, come previsto dal Regolamento.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri nello spirito della legge costituzionale, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso compila ed approva il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 16 - Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

7. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 17 - L'Assemblea Generale si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta nella misura di un quarto dei soci e/o almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al preventivo ed al consultivo e per stabilire le attività dell'Associazione stessa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei soci in prima convocazione, della maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione ed il voto favorevole a maggioranza dei presenti.

Art. 18 - L'Assemblea Generale e/o il Consiglio Direttivo, è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 19 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie . I soci in regola con la quota sociale sono convocati in assemblea ordinaria da Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno 30 giorni prima e dovrà contenere l'ordine del giorno.

Art. 20 - L'Assemblea ordinaria delibera su bilancio consuntivo e preventivo sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti e sull'amministrazione sociale; in occasione di ciò con la nomina di una commissione elettorale formata da tre soci maggiorenni eletti dall'Assemblea. Il voto è segreto e personale.

Art. 21 - L'Assemblea straordinaria viene indetta da Direttivo, per i motivi e con le modalità sopra elencate di quelle ordinarie, e ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei soci lo richieda allo stesso. Il termine di convocazione può essere ridotto fino ad una settimana, garantendo, tuttavia, che i soci ricevano l'avviso almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

Art. 22 - Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria a ciascun socio spetta un solo voto. Ogni socio, inoltre, può essere delegato a votare per non più di un socio; le deleghe devono essere conferite per iscritto e devono essere depositate all'atto della votazione stessa.

Art. 23 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua vece dal Vice Presidente che, in mancanza del Segretario, nomina un verbalista il quale redigerà il verbale, che, dopo averne dato lettura ed approvazione, verrà firmato dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, e dal verbalista.

Art. 24 - Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato con delibera dell'Assemblea Generale che riporti almeno il 75% dei voti favorevoli di tutti gli iscritti dell'Associazione aventi diritto di voto.

Art. 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, decisa a maggioranza dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, questo provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

Art. 26 - Per quanto qui non specificato, sono applicate le norme del Codice Civile.